

Regolamento Trasporto Scolastico

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 66 del 17.11.2018
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°32 del 30.03.2019

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni residenti nel comune di Alghero e frequentanti la scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Alghero che abbiano la loro abitazione fuori dall'aggregato urbano principale.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni residenti nel comune di Alghero iscritti alla scuola dell'Infanzia, primaria e secondarie di 1° grado di Fertilia.
3. Gli utenti delle scuole paritarie potranno usufruire del servizio solo nel caso in cui non comporti una sostanziale modifica dell'organizzazione del servizio stesso e qualora residuino posti dall'assegnazione agli studenti che frequentano la scuola pubblica.
4. Gli utenti residenti in territorio di un comune confinante ma che frequentano per motivi di distanza le scuole del comune di Alghero potranno usufruire del servizio qualora il comune di Alghero stipuli una convenzione con il Comune di residenza degli utenti interessati, previa quantificazione dei costi a carico del comune confinante, che dovrà procedere al relativo rimborso.
5. Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni.
6. Il servizio è organizzato dal Comune nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge regionale e nazionale in conformità al D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e della circolare emanata dal Ministro dei trasporti e della Navigazione 11 marzo 1997 n. 23/1997.

Art. 2 Iscrizione del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli utenti di cui all'art. 1. Il servizio viene erogato su domanda dei genitori o gli esercenti la potestà, o da chi ha il minore in affidamento familiare, o da chi ne fa le veci, utilizzando l'apposito modulo fornito dal Comune, da inoltrare all'Ufficio indicato nel modulo stesso.
2. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata, anche con modalità telematiche, debitamente compilata, con allegata la ricevuta di pagamento relativa alla prima rata del servizio.
3. Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione è, di norma, dal 15 maggio al 30 luglio, salvo indicazioni diverse che saranno debitamente comunicate all'utenza.
4. Le richieste presentate oltre i termini sono accolte solo se giustificate da cambi di residenza o di scuola, avvenuti successivamente alla scadenza fissata e compatibilmente con la disponibilità di posti sullo scuolabus e purché non comportino modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite. In tal caso, si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis. "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza" della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
5. Gli studenti che, pur risultando iscritti al servizio, non lo utilizzassero senza alcuna giustificazione per un periodo di almeno 30 giorni continuativi, verranno dichiarati decaduti dalla fruizione del servizio e non avranno diritto ad alcun rimborso. In tal caso il Responsabile del Servizio comunicherà la decadenza ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.
6. La domanda deve essere rinnovata tutti gli anni.
7. La rinuncia al servizio va comunicata per iscritto e non darà diritto ad alcun rimborso ove l'utente abbia già fruito del servizio per almeno 15 giorni nell'arco del mese, anche non consecutivi.
8. La presentazione della domanda di iscrizione comporta l'integrale accettazione del presente Regolamento.
9. La presentazione di una domanda incompleta comporterà l'improcedibilità dell'istanza di ammissione al servizio. In tal caso, all'utente verrà concesso un termine, non superiore a 10 giorni, per la regolarizzazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine, l'amministrazione comunicherà il

definitivo diniego di ammissione al servizio. Si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis. "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza" della L.n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

10. Le domande di utenti non in regola con i pagamenti del servizio di refezione scolastica comunale, alla data della presentazione della domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico, saranno sospese con invito alla regolarizzazione dei pagamenti entro i termini di presentazione della domanda di cui all'art. 2 comma 3. In caso di mancata regolarizzazione, sarà comunicato all'utente il diniego di accettazione della domanda di iscrizione, con le modalità previste dal comma 9.

Art. 3 Calendario del servizio

1. Il servizio viene di norma svolto da lunedì a sabato in orario antimeridiano e pomeridiano, in funzione del calendario annualmente stabilito dalle Istituzioni Scolastiche. Il servizio non è previsto per le entrate intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni. Il servizio di Trasporto scolastico non potrà essere assicurato in caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti.
2. Il servizio ha inizio, di norma dal secondo giorno di scuola e termina l'ultimo giorno previsto dal calendario scolastico. L'avvio del servizio è comunque condizionato dai calendari scolastici che autonomamente determinano le autorità scolastiche per la prima settimana di scuola.

Art. 4 Tariffe

1. Le tariffe del servizio e le eventuali agevolazioni sono determinate, annualmente, con Delibera di Giunta comunale.
2. Sono esentati dalla quota di contribuzione al servizio gli alunni appartenenti a nuclei familiari in disagiate condizioni economiche (con attestazione dai Servizi Sociali).
3. Sono esentati dalla quota di contribuzione al servizio i bambini con certificazione ai sensi della Legge 104/92.
4. **Riduzione delle tariffe per l'iscrizione al Servizio di più utenti provenienti dallo stesso nucleo familiare, con esonero totale a partire dal terzo figlio presente nel nucleo stesso**

Art. 5 Modalità di pagamento

1. Le modalità di pagamento sono indicate nel modulo di iscrizione.
2. Il pagamento andrà effettuato in due soluzioni, una al momento dell'iscrizione e una entro il mese di febbraio
3. Non potranno essere richieste riduzioni per una frequenza parziale al servizio (es. utilizzo per alcuni giorni della settimana o per alcuni mesi, solo andata o solo ritorno).
4. Le quote non verranno rimborsate nel caso di rinuncia all'utilizzo del servizio, fatto salvo quanto stabilito al seguente comma 5.
5. Saranno ammessi rimborsi solo in caso di non attivazione o sospensione del servizio per mancato raggiungimento del numero minimo di alunni iscritti e presenti. In questo caso, l'intero importo verrà restituito. Per esigenze di regolarità contabile, non è ammessa compensazione con il pagamento di altri servizi scolastici e/o comunali in generale.

Art. 6 Tesserino di riconoscimento

1. All'atto dell'iscrizione, agli utenti del servizio verrà rilasciato un tesserino di riconoscimento, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo, della fermata e del nome della persona preposta per l'affidamento dell'utente a fine servizio.

2. Il tesserino, che ha validità per l'intero anno scolastico, dovrà essere mostrato dagli utenti durante il trasporto sullo scuolabus.
3. In caso di decadenza, rinuncia o mancato pagamento del contributo a carico dell'utente, il tesserino verrà ritirato e l'Ufficio preposto comunicherà al gestore del servizio la variazione dell'elenco degli utenti fruitori del servizio di trasporto.

Art. 7 Deleghe

1. Il genitore o l'esercente la potestà, o chi ha il minore in affido familiare, o chi ne fa le veci, ha l'obbligo di prendere i bambini alla fermata dello scuolabus, personalmente o delegando altra persona.
2. I genitori o gli esercenti la potestà, o chi ha il minore in affido familiare, o chi ne fa le veci, possono compilare l'apposito modulo di delega e riceveranno un tesserino numerato con il nome del bambino da consegnare alla persona delegata al ritiro; la gestione del tesserino per la delega è quindi sotto la responsabilità dei genitori o degli esercenti la potestà, o di chi ha il minore in affido familiare, o di chi ne fa le veci, in quanto il portatore del tesserino si intende autorizzato al ritiro del bambino alla fermata.
3. In caso di smarrimento del tesserino, ne verrà rilasciato uno sostitutivo a seguito di consegna all'ufficio della copia della denuncia di smarrimento da presentare agli organi di polizia preposti.
4. La delega potrà essere effettuata solo a favore di soggetti che abbiano raggiunto la maggiore età. La delega effettuata a favore di soggetti di età inferiore esonera il Comune da qualsiasi responsabilità.

Art. 8 Criteri di priorità

1. Nel caso, alla data prevista per il termine di iscrizione, le domande di ammissione al servizio superino il numero dei posti disponibili, l'Amministrazione Comunale formerà una graduatoria che terrà conto dei sottoelencati criteri di priorità, in ordine decrescente:
 - bambini in possesso di certificazione ai sensi della Legge 104/92;
 - bambini residenti in Alghero che abbiano fruito del servizio l'anno scolastico precedente;
 - fratelli o sorelle di bambini già iscritti al servizio, purché residenti in Alghero;
 - ordine di presentazione della domanda dei residenti;
2. Gli stessi criteri di cui al comma 1 saranno utilizzati anche nel caso, allo scadere del termine di iscrizione, ci sia ancora disponibilità di posti, ma esclusivamente per l'assegnazione di questi ultimi.

Art. 9 Piano di trasporto scolastico

1. Il Piano, proposto annualmente dalla ditta e approvato dal Servizio Scuolabus del comune, viene articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale dei mezzi di trasporto.
2. I punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti nel Piano, che li individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e delle norme di sicurezza. Il servizio verrà erogato, compatibilmente con la sicurezza dei percorsi, la presenza di strade ed accessi pubblici e con le condizioni contrattuali pattuite con il soggetto gestore, mediante prelievo "porta a porta", laddove per porta si intende il cancello dell'abitazione, posto sulla via pubblica, che consenta la sosta temporanea dello scuolabus in condizioni di sicurezza. Qualora le condizioni dei luoghi o del contratto di gestione del servizio non lo consentano, il Piano individuerà i punti di raccolta degli studenti per ciascuna area e percorso.
3. Il Piano potrà essere modificato solo nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui al presente Regolamento. Pertanto, la pianificazione dei percorsi e delle fermate non potrà subire variazioni, salvo per comprovate necessità, ai fini di una migliore offerta del servizio.

4. Limitatamente al servizio per la scuola secondaria di primo grado, non saranno attuati trasporti nelle zone ove esistono servizi di trasporto pubblico che garantiscono agli alunni la possibilità dell'osservanza dell'orario scolastico.
5. Di norma, il servizio potrà essere attivato solo in presenza di almeno 10 alunni iscritti, provenienti dalla stessa area geografica, che fruiscono dello stesso. Con la delibera di Giunta di approvazione delle tariffe, potrà essere modificato il numero minimo di iscritti.

Art. 10 Variazioni dei tempi di percorrenza e sospensione del servizio

1. I tempi di percorrenza previsti potranno subire variazioni da concordarsi con l'Amministrazione Comunale. Eventuali ritardi, non imputabili a comportamenti arbitrari dei conducenti degli scuolabus o conseguenti a riconosciute cause di forza maggiore, non potranno dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 11 Condizioni d'uso

1. I genitori o gli esercenti la potestà, o chi ha il minore in affido familiare, o chi ne fa le veci, hanno l'obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti di raccolta programmati (fermate) agli orari stabiliti.
2. I bambini utenti del servizio dovranno mantenere un comportamento corretto e rispettoso, non disturbare l'autista, né muoversi dal proprio posto fino a che lo scuolabus non sia fermo.
3. La famiglia sarà chiamata a rimborsare i danni causati dal comportamento scorretto dell'alunno.
4. L'autista ha la facoltà di interrompere la guida qualora ritenesse che vi siano condizioni di pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del servizio.
5. Eventuali ritardi dovuti a situazione di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.

Art. 12 Accompagnamento

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto prioritariamente per i bambini della scuola per l'infanzia. La ditta provvederà all'organizzazione del servizio.
2. La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus e alle operazioni di salita, discesa e consegna.

Art. 13 Sicurezza e responsabilità

1. Il gestore del servizio è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo alla fermata stabilita fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo in corrispondenza della fermata stabilita.
2. La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che si assume tutte le responsabilità. Nei casi in cui il genitore o l'esercente la potestà, o chi ha il minore in affido familiare, o chi ne fa le veci, o chiunque delegato non fosse presente alla fermata per il ritiro del minore, l'alunno non verrà fatto scendere e verrà consegnato alle forze dell'ordine presenti sul territorio di Alghero. Degli eventuali danni dovessero occorrere al minore per l'autorizzazione alla discesa in assenza di soggetti autorizzati al ritiro, risponderà esclusivamente il soggetto che ne ha autorizzato la discesa, in solido con il soggetto gestore del servizio.
3. Se la situazione sopradescritta dovesse ripetersi più di due volte, la famiglia, previa diffida formale degli uffici a che non si ripeta l'evento, non potrà più usufruire del servizio per il trasporto del proprio figlio.

Art. 14 Cause di decadenza dal servizio

1. Il Comune si riserva la facoltà di dichiarare il minore decaduto dalla fruizione del servizio, nei seguenti casi:

- Mancata registrazione presso l'ufficio preposto;
 - Comportamento scorretto ed indisciplinato a bordo del mezzo di trasporto, che possa, a giudizio insindacabile del conducente/assistente, provocare danni o mettere a repentaglio l'incolumità dei trasportati;
 - Mancato utilizzo dello scuolabus per un periodo di almeno 30 giorni senza alcuna giustificazione;
 - Assenza del genitore o suo delegato alla fermata del pulmino durante la tratta del ritorno per più di due volte;
 - Mancato pagamento del contributo dovuto per la fruizione del servizio di trasporto entro il termine assegnato dall'Ufficio preposto;
 - Mancato pagamento di n. 2 (due) rate, anche non consecutive, di un piano di rateizzazione per il pagamento di quote arretrate del servizio di trasporto scolastico.
2. Il provvedimento di decadenza è adottato, previa comunicazione scritta all'utente relativa al fatto contestato e acquisiti le relative controdeduzioni, a far data dal settimo giorno di scuola successivo alla notifica dello stesso.
 3. Qualora venga adottato il provvedimento di decadenza, per poter usufruire del servizio, dovrà procedersi alla presentazione di nuova domanda di ammissione, che potrà essere subordinata al pagamento di quanto dovuto, ivi compresi gli eventuali danno arrecati dal minore ai mezzi di trasporto scolastico.

Art. 15 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Alghero.